



CITTÀ  
DI  
SANTHIA'

N. 22/2026 Ordinanze

del 02/02/2026

**OGGETTO: MISURE A TUTELA DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA E DELLA VIVIBILITÀ URBANA IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI CARNEVALESCHESCHE PREVISTE DAL 10 AL 17 FEBBRAIO 2026.**

### IL SINDACO

**PREMESSO** che nelle giornate dal 10 Febbraio al 17 febbraio 2026 è previsto lo svolgimento della manifestazione denominata "Carnevale Storico di Santhia" che comprende sfilate di gruppi mascherati e carri allegorici, intrattenimento musicale e somministrazione di alimenti e bevande (manifestazioni correlate quali "Carvè Food Village", "Carvè Market Village" e "Colossale Fagiuolata") che interesseranno alcune vie e piazze cittadine;

**CONSIDERATO** che durante le suddette manifestazioni è possibile un incremento di consumo di bevande alcoliche e non, contenute in recipienti di vetro e lattine, con conseguente abbandono degli stessi nelle pubbliche piazze e nelle aree verdi, determinando un serio pericolo per l'incolumità pubblica e particolarmente per bambini, anziani ed animali domestici, abituali frequentatori di giardini e piazze;

**RITENUTO** necessario ed urgente intervenire, a tutela del preminente interesse pubblico costituito dall'incolumità e dalla sicurezza pubblica vietando:

- La vendita per asporto, sia in forma fissa che itinerante di bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine, anche dispensate da distributori automatici;
- Il consumo e la detenzione di bevande racchiuse in contenitori di vetro e lattine;
- L'utilizzo improprio di bombolette contenenti spray urticante nelle aree pubbliche;
- Il lancio di materiali esplosivi, di schiume carnevalesche e atti consimili che possono recare spavento e/o molestia al pubblico;

**CONSIDERATO** che l'adozione di un tale provvedimento restrittivo costituisca un miglioramento della sicurezza sociale e del decoro pubblico, nonché un valido strumento di prevenzione del degrado urbano e di comportamenti scorretti e antisociali;

**VISTO** l'art. 54 comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 (Testo Unico ordinamento degli Enti Locali);

**RICHIAMATA** la direttiva del Capo della Polizia n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;

**VISTI** il T.U.L.P.S. 773/31, nonché il proprio regolamento di esecuzione ed attuazione R.D. 635/40, la Legge 287/91, la Legge 689/81 ed il vigente Regolamento Comunale delle procedure e delle competenze per le funzioni di Polizia Amministrativa;

**RICHIAMATE** le precedenti ordinanze in materia di incolumità pubblica e della vivibilità urbana in occasione di manifestazioni pubbliche sul territorio comunale di Santhia, nelle quali veniva ribadito il divieto di utilizzo di bombolette contenenti sostanze al peperoncino ed urticanti;

**CONSIDERATO** che per l'acquisto, il porto e l'utilizzo di tali strumenti di autodifesa si deve fare riferimento alla normativa in materia e nello specifico:

- alla L. 896/1967 e ss. mm. ii;
- alla legge 110/1975 e ss. mm. ii;

- alla legge n. 94/2009;
- al Decreto del Ministro dell'Interno 12 maggio 2011, n. 103;

**VISTI:**

- l'articolo 7 bis , 50 e 54 comma 4°, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000;
- la Legge n° 689 del 24 novembre 1981 e successive modificazioni;
- il Regolamento di Polizia Urbana;
- il Decreto legge 20/02/2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;
- la Legge 18/04/2017, n. 48 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20/02/2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

**RICHIAMATA:**

- la Legge Regione Piemonte 29 dicembre 2006, n. 38 e in particolare l'art. 7 cc. 4 e 5;
- l'art. 14 bis Legge 125/2001.

**RITENUTO** opportuno e necessario emettere tale provvedimento per i motivi sopra edotti;

**ORDINA**

1. E' fatto divieto di vendere per asporto, sia in forma fissa che itinerante, di bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine, anche dispensate da distributori automatici;
2. E' fatto divieto di consumare in luogo pubblico bevande contenute in bottiglie, contenitori di vetro o lattine;
3. Il divieto di cui al precedente punto 1, non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali del pubblico esercizio;
4. Il divieto di utilizzo improprio di bombolette contenenti spray urticante nelle aree pubbliche e aperte al pubblico di cui sopra.
5. Divieto di lancio di materiali esplodenti, di schiume carnevalesche e atti consimili che possono recare spavento e/o molestia al pubblico.

- **in occasione dell'evento denominato GIOBIA GRAS dalle ore 18.00 alle ore 24.00 di giovedì 12 febbraio 2026**

**in corrispondenza di:**

- **corso Nuova Italia**
- **piazza Aldo Moro**
- **Parco Jacopo Durandi**
- **Piazza Vittorio Veneto**
- **Corso S. Ignazio da piazza V. Veneto a via Alfieri**

- **in occasione dell'evento denominato SANTHIA' CARVE' – FOOD VILLAGE**

- **dalle ore 17.00 alle 24,00 di venerdì 13 febbraio 2026**
- **dalle ore 12.00 alle ore 24.00 di sabato 14 febbraio 2026**
- **dalle ore 10.00 alle ore 24.00 di domenica 15 febbraio 2026**
- **dalle ore 12.00 di lunedì 16 febbraio 2026 alle ore 02.00 di martedì 17 febbraio 2026**
- **dalle ore 10.00 alle ore 24.00 di martedì 17 febbraio 2026**

**in corrispondenza di:**

- **piazza Aldo Moro**
- **Parco Jacopo Durandi**
- **Piazza Vittorio Veneto**
- **Corso S. Ignazio da piazza V. Veneto a via Alfieri**

- **in occasione dell'evento denominato SANTHIA' CARVE' – MARKET VILLAGE**

- **dalle ore 9.00 alle 20,00 di sabato 14 febbraio 2026**

**in corrispondenza di:**

- **piazza Aldo Moro**

- **Parco Jacopo Durandi**

➤ **in occasione delle SFILATE DEI CARRI ALLEGORICI**

- dalle ore 13.00 alle ore 20.00 di domenica 15 febbraio e martedì 17 febbraio 2026
- dalle ore 20.00 alle ore 24.00 di lunedì 16 febbraio 2026

**I DIVIETI DI CUI SOPRA SONO ESTESI IN TUTTA L'AREA (VIE E PIAZZE) POSTA ALL'INTERNO DEL PERIMETRO DELIMITATO DA VIA COLOMBO, VIA MONTALE, VIA ALIGHIERI, VIA GRAMSCI E VIA MATTEOTTI;**

- **in occasione del "GRAN RICEVIMENTO POPOLARE" durante la presentazione delle maschere sabato 14 febbraio 2026 dalle ore 20.30 alle ore 22.30**
  - in piazza Roma.
- **in occasione delle attività previste presso il PALACARVE', dalle ore 21.00 di martedì 10 febbraio 2026 alle ore 24.00 di martedì 17 febbraio 2026**
  - in tutta l'area di piazzale Kennedy (interna ed esterna alla struttura)
- **in occasione del RADUNO CAMPER e della COLOSSALE FAGIUOLATA, dalle ore 18.00 di giovedì 12 febbraio 2026 alle ore 15.00 di lunedì 16 febbraio 2026**
  - in piazza Zapelloni e via Monte Bianco.

**AVVERTE**

In caso di inottemperanza della presente si attiveranno le procedure sanzionatorie previste, fatta salva eventuale azione penale in cui i trasgressori fossero incorsi.

All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente la condotta illecita perpetrata, eliminandone le conseguenze causate. L'inottemperanza a tale ordine impartito da personale con qualifica di ufficiale/agente di polizia giudiziaria verrà perseguita ai sensi dell'art. 650 del Codice penale.

**RAMMENTA**

Che l'utilizzo improprio di spray urticanti del tipo spray OC - Oleoresin Capsicum – (comunemente detto al peperoncino), nonché la detenzione e l'utilizzo di qualsiasi altro spray contenente sostanze lacrimogene o paralizzanti, è punito ai sensi della vigente normativa in materia.

**DISPONE**

Che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio comunale e trasmessa per quanto di competenza e conoscenza a:

- Prefettura di Vercelli
- Questura di Vercelli
- Alla locale Stazione dei Carabinieri
- Ai responsabili delle manifestazioni

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Prefetto nel termine di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione oppure, in alternativa, ricorso al T.A.R. Piemonte nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione.

Gli agenti di Polizia Locale e della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente ordinanza.

Fd

**IL SINDACO**  
Firmato Digitalmente  
Angela ARIOTTI